

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 9

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALDEROLI, APOLLONI, BAGLIANI, BALLAMAN, CHINCARINI, GNAGA, MARTINELLI, RODEGHIERO, ORESTE ROSSI, STEFANI, VASCON

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul gruppo Società italiana resine

Presentata il 30 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La possibile conclusione di una lunga contesa giudiziaria tra l'IMI (Istituto mobiliare italiano) e l'ingegner Nino Rovelli, nonché il sospetto che avvocati e magistrati abbiano sottratto documenti decisivi per la causa, nella fattispecie la procura speciale conferita dall'IMI ai suoi legali, stanno facendo riemergere un brutto, quanto emblematico pezzo della storia politico-industriale del Paese, il fallimento della SIR (Società italiana resine).

La scalata dell'ingegner Rovelli nel mondo della chimica e dei derivati del petrolio, inizia nel 1948 con l'acquisto di una piccola fabbrica, la SIR, e con il chiaro intento di sfruttare a fondo tutte le leggi di finanziamento per le imprese che investono nel Mezzogiorno.

Una volta scoperto che lo Stato, soprattutto per favorire la realizzazione di piccole e medie imprese nel Sud, stanziava ingenti somme a fondo perso e favorisce mutui a tasso agevolato, crea una costellazione di piccole aziende, formalmente autonome, che possiedono una piccola quota della SIR International, la capogruppo con sede a Vaduz, e comincia a rastrellare ogni sorta di contributo statale.

Nel 1962 la SIR è composta da circa un centinaio di società, con 2.700 dipendenti e 22 miliardi di fatturato poi, nel 1977, tocca l'apice con più di 200 società, 13 mila dipendenti e 800 miliardi di fatturato.

Dietro una facciata di solidità economica, la SIR ha però un cumulo di debiti per circa 3 mila miliardi, tanto che nel 1978 un gruppo di giudici apre un'indagine

sui prestiti facili concessi al gruppo e accusa l'ingegner Rovelli ed il consiglio di amministrazione della società per truffa ai danni dello Stato.

Nel 1981 l'inchiesta si conclude con un proscioglimento generale, ma l'impero industriale, che si regge solo grazie ai finanziamenti pubblici, crolla miseramente in breve tempo.

Uno degli esempi più noti è quello dell'insediamento industriale di Lamezia Terme, tipica cattedrale nel deserto, che a metà degli anni '70 ha fatto sognare migliaia di disoccupati calabresi promettendo circa 2.200 posti di lavoro, mentre qualche anno più tardi le 5.800 tonnellate di strutture metalliche di una fabbrica che non è mai andata in produzione, che è costata decine di miliardi, verranno vendute a prezzo di rottame, per la precisione a 110 lire il chilo.

Sono state saccheggiate le tasche dei contribuenti per creare illusione, cassa integrazione, altra disoccupazione ed arricchire pochi potenti disonesti.

Sulla base della legge 5 dicembre 1978, n. 787, concernente disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese, il gruppo viene rilevato da un consorzio bancario con a capo l'IMI, principale creditore, per il prezzo simbolico di una lira.

La complessa trattativa si conclude con un accordo per il quale, qualora si fossero accertate delle attività, l'ingegner Rovelli avrebbe avuto diritto ad una quota nel consorzio per un massimo del 10 per cento; le perizie accertarono però un passivo per 800 miliardi.

Nel 1982 Rovelli decide tuttavia di intentare un'azione civile nei confronti dell'IMI per inadempienza contrattuale e dopo circa dodici anni ottiene un risarcimento di 980 miliardi. Il Ministero del tesoro, azionista di maggioranza dell'IMI, sta ora chiedendo la revocazione della sentenza.

Indipendentemente dalla conclusione definitiva della vertenza « l'affare SIR » è costato alla collettività circa 12 mila miliardi in lire correnti, una somma degna di una cosiddetta manovrina, ma è soprattutto l'intreccio tra grande capitale, sistema dei finanziamenti alle imprese, uomini politici, alti livelli della burocrazia che non può lasciare indifferenti.

È preciso dovere del Parlamento verificare attentamente le condizioni che hanno consentito a dirigenti ed amministratori disonesti di favorire gigantesche speculazioni di alcuni operatori a danno dell'intera collettività andando ad incidere su quei trasferimenti che avrebbero dovuto rilanciare il Mezzogiorno.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, presso la Camera dei deputati, una Commissione parlamentare di inchiesta sul gruppo Società italiana resine. La Commissione dovrà, in particolare, accertare:

a) l'evoluzione storica del fenomeno e il ruolo degli istituti maggiormente esposti;

b) gli effetti del fenomeno sull'assetto complessivo delle relazioni tra sistema creditizio e sistema delle imprese, dal punto di vista della rispettiva efficienza;

c) l'adeguatezza della normativa esistente a costituire un quadro generale di garanzia per il dispiegarsi di rapporti corretti tra i due sistemi;

d) le eventuali responsabilità ed ingerenze da parte di organi politici;

e) le condizioni che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di vigilanza, interni ed esterni.

ART. 2.

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando al Presidente della Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti.

ART. 3.

1. La Commissione è composta da venti deputati, oltre il Presidente, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, e comunque assicu-

rando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati, al di fuori dei componenti della Commissione stessa.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 5.

1. Prima dell'inizio dell'inchiesta, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno, comprese le norme per le audizioni e le testimonianze.

ART. 6.

1. Le sedute della Commissione sono, di norma, pubbliche. La Commissione può decidere, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, di riunirsi in seduta segreta.

2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti è vietata la divulgazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

3. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete, ovvero di cui la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

4. La violazione del segreto è punita ai sensi della legislazione vigente.

ART. 7.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta.

ART. 8.

1. All'onere derivante dal funzionamento della Commissione si provvede a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.